

## RECENSIONI

Edwin Carawan, *The Athenian Amnesty and Reconstructing the Law*, OUP, Oxford 2013, p. IX + 310. Il libro consta di una serie di capitoli su tematiche che ruotano intorno agli accordi di riconciliazione conseguenti alla caduta dei Trenta Tiranni e al ristabilimento della democrazia ateniese. Si compone dei seguenti capitoli: “1. Introduction: Amnesty and Reconstruction; 2. A Brief History of the Problem; 3. Comparanda: Treaties and Decrees Illustrating the Nature of the Settlement; 4. The Evolving Agreement; 5. *Paragraphe* and ‘Civil Suits’: *Isokrates Against Kallimachos*; 6. The Homicide Rule and the Case Against Agoratos; 7. The Special Accounting and *Lysias Against Erasthenes*; 8. Andokides’ Defence and the Amnesty Legislation; 9. The Case against Socrates; 10. The Case against Nikomachos and Rewriting the Laws; 11. The Legacy of the Reconciliation; 12. Conclusion and Defining Issues”. Al termine: “References; Index Locorum; General Index”. Come si vede, l’A. affronta gli aspetti più rilevanti e controversi delle vicende legate alla riconciliazione ateniese, cosicché ciascuno dei capitoli meriterebbe un’approfondita discussione. Qui mi limiterò a qualche osservazione relativa al cap. 5, con particolare riguardo all’orazione di Isocrate c. Callimaco. Non riassumo qui la vicenda ben nota che porta Callimaco ad accusare l’oratore (NN) di essersi intascato, insieme ad altri, una somma di denaro sequestratagli in quanto nemico della democrazia. La difesa dell’oratore si basa su due argomenti principali: l’amnistia vieta di agire contro coloro che hanno denunciato gli avversari dell’oligarchia e contro coloro che si sono resi complici dei misfatti dei Trenta; la pretesa fatta valere da Callimaco nel processo attuale (10.000 dracme) contrasta con la decisione arbitraria che ha in precedenza posto fine alla controversia. Dal tenore della difesa l’A. ricostruisce gli argomenti dell’accusatore Callimaco nel seguente modo: Callimaco “must have argued that NN was the instigator or ‘author of the crime’ and therefore was not protected by the covenant on informants” (p. 95). Riformulando in questi termini la sua accusa (mentre in un primo processo aveva accusato l’attuale convenuto di complicità), Callimaco può così “convincere” il magistrato competente dell’anno successivo ad ammettere nuovamente l’azione (§ 12). Quanto all’arbitrato, per ammissione dello stesso convenuto si sarebbe trattato di una *diaita epi rhetois*, che l’A. traduce con “disposition on fixed terms” (p. 96) e illustra in questi termini: “in this sort of settlement the so-called arbiter does not attempt to mediate or resolve the dispute. His initial duty is simply to witness the agreement and take custody of the document; he would later decide any dispute over compliance if one of the parties contends that the other has violated the provisions for payment or other performance” (p. 96). Di conseguenza, contrariamente a quel che afferma NN, non

vi sarebbe stata alcuna decisione arbitrare che, in forza della *paragrafe*, avrebbe sbarrato la strada alla riproposizione della sua pretesa da parte di Callimaco. Questa ricostruzione della strategia processuale di Callimaco non mi sembra convincente per vari motivi. Per quanto riguarda il primo punto, ossia il mutamento del capo d'accusa, il § 7 secondo me va interpretato nel senso che alla fine Callimaco ha affermato che il convenuto è l'unico responsabile della sottrazione del denaro e gli richiede quindi l'intera somma; lo dimostra il fatto che NN si propone di provare attraverso testimoni che non ha toccato il denaro, non ha denunciato Callimaco e non ha ricoperto il ruolo di accusatore (§ 8). Quanto all'arbitrato, non credo che la *diaita epi rhetois* vada intesa nel modo che propone l'A. Come mi pare ben illustrato dall'altro esempio isocrateo nell'orazione XVII, Trapezitico, § 19 - su cui v. da ultimo A. Maffi, *Sul Trapezitico di Isocrate (or. XVII)*, in A. Palma (ed.), *Civitas et civilitas. Studi F. Guizzi*, II, Torino 2013, p. 501-517), "ciò che viene stabilito" fra le parti è l'ammontare massimo della somma della condanna da parte dell'arbitro, che nel nostro caso è appunto di 200 dracme. Ma l'arbitro in realtà non si è pronunciato e le 200 dracme non sono state pagate. Per affermare ciò occorre interpretare nel modo opportuno due verbi chiave nella descrizione dei fatti da parte di NN: *epeisthen* al § 7 significa che NN si è lasciato convincere, ma avrebbe pagato solo in seguito alla sentenza dell'arbitro; e quando al § 11 si dice che dapprima Callimaco tenne fede agli accordi (*tois homologoumenois*), si deve intendere che Callimaco non agiva in giudizio e attendeva la decisione dell'arbitro. Quando poi agisce in giudizio per le 10.000 dracme, NN gli oppone mediante *diamartyria* che vi era stato un arbitrato (*diaites gegenemenes*) (§ 11). A mio parere questa affermazione va intesa nel senso che vi era stato un accordo (*epetrepsamen*: § 10), probabilmente non scritto e concluso senza la presenza di testimoni, per nominare un arbitro, ma che l'arbitro scelto non si era ancora pronunciato. Così Callimaco ha potuto convincere non il magistrato dell'anno seguente, ma il magistrato stesso presso il quale il processo era iniziato che la *diamartyria* non poteva bloccare l'azione in quanto non vi era stata la pronuncia arbitrare: perciò l'azione riprende formalmente il suo corso. Mi pare che la mia ricostruzione trovi elementi a conferma da un lato nel fatto che l'arbitro Nicomaco non viene chiamato a testimoniare da NN, e dall'altro nel fatto che lo stesso NN controbatte la prospettata negazione del preteso accordo di arbitrato da parte di Callimaco non con testimoni ma con elementi di prova basati sulla verosimiglianza (§§ 13-15). Un ultimo punto di dettaglio. Parlando della ripresa delle cause di fronte ai tribunali popolari, Lys. 17.3 parla di *dikai astikai*. Secondo l'A. si tratta probabilmente di "civil suits" as opposed to public actions such as *euthynai* and summary settlement" (p. 112). Di solito, però, sono così qualificate le azioni che riguardano le liti fra cittadini in contrapposizione a quelle fra cittadini e stranieri [A.M.].

David D. Phillips, *The Law of Ancient Athens*, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 2013, p. 540 + XVII. Il volume, oltre all'introduzione, consta di 12 capitoli, dedicati rispettivamente a: 1. Homicide; 2. Wounding, Battery, and Hubris; 3. Sexual Offenses; 4. Defamation; 5. Marriage and Dowry; 6. Children and Citizenship; 7. Estates and

*Epiklêroi*; 8. Damage; 9. Theft; 10. Contracts and Commerce; 11. Impiety; 12. Treason, Subversion, Bribery, and *Apatê tou dêmou* (Deceiving the People). È completato da bibliografia, Index Locorum e General Index. Con questa corposa monografia l'autore intende fornire non solo a specialisti, ma a un pubblico il più possibile vasto, le principali fonti letterarie ed epigrafiche relative al diritto ateniese di età arcaica e classica. Proprio per il fatto che il libro non è rivolto soltanto ad antichisti o a esperti di diritto greco, tutte le fonti sono presentate soltanto in traduzione inglese, a cura dell'autore. Dopo una lunga introduzione, nella quale vengono ripercorsi i momenti principali della storia e delle istituzioni di Atene e vengono fornite indicazioni sommarie ma puntuali sul processo ateniese, ciascun capitolo, dedicato a un istituto specifico, si compone di indicazioni bibliografiche sull'argomento, e, dopo aver fornito di esso una visione complessiva e sintetica, presenta le testimonianze più importanti che lo illustrano, anch'esse precedute da una utile introduzione esplicativa [L.P.].

P. Ismard, *L'événement Socrate*, Paris 2013, p. 300. Il giovane studioso francese si cimenta coraggiosamente con una figura centrale della storia politica, giuridica e culturale ateniese, seguendone le tracce nella storia dell'Occidente fino alla spettacolare ripetizione del processo ad Atene il 25 maggio 2012. Dal punto di vista storico-giuridico merita di essere segnalata la sua proposta di considerare i tre capi d'imputazione contro Socrate ("l'introduction de nouveaux dieux; la non-reconnaissance des dieux de la cité; la corruption de la jeunesse": p. 157) come "simples catégories techniques du droit athénien, indispensables à la formulation juridique de tout cas d'impiété, mais sur la réalité desquelles les juges n'avaient pas en tant que telles" (p. 158). Ciò sarebbe confermato dal modo in cui viene presentata la *graphe asebeias* contro Frine, accusata anch'essa di aver introdotto un nuovo dio ad Atene e di corrompere la gioventù (Plut., *Mor.* 849a). A parte il fatto che si tratta di due tipi di corruzione alquanto diversi (si veda anche il cap. 9 del libro di Carawan sopra recensito, dove si individua la colpa determinante di Socrate nell'intenzione di mettere i figli contro i padri rovesciando i principi dell'educazione all'interno della famiglia), resta il fatto che Socrate, nelle *Apologie* di Platone e di Senofonte, contesta nello specifico i capi d'accusa [A.M.].

Kaja Harter Uibopuu – Fritz Mitthof (eds.), *Vergeben und Vergessen? Amnestie in der Antike*, Wiener Kolloquien zur Antiken Rechtsgeschichte 1, Holzhausen, Wien 2013, p. XIII + 416. Il volume raccoglie gli Atti di un Convegno tenutosi a Vienna nell'ottobre 2008 e contiene contributi sul tema dell'amnistia riguardanti l'Oriente antico e l'Egitto faraonico, il mondo greco ed ellenistico, Roma repubblicana e imperiale. Menzionerò qui i contributi relativi alla Grecia: A. Chaniotis, *Normen stärker als Emotionen? Der kulturhistorische Kontext der griechischen Amnestie*, 47-70; M. Dreher, *Die Herausbildung eines politischen Instruments: Die Amnestie bis zum Ende der klassischen Zeit*, 71-94; Ph. Scheibelreiter, *Atheniensium vetus exemplum: Zum Paradigma einer antiken Amnestie*, 95-126; L. Rubinstein, *Forgive and Forget? Amnesty in the Hellenistic Period*, 127-161; C.A. La'da, *Amnesty in Hellenistic Egypt. A survey of the Sources*, 163-209. Tutti questi lavori presentano aspetti di

grande interesse. Mi limiterò qui a qualche osservazione critica relativa al contributo di Scheibelreiter, che si basa su una succinta ma accurata analisi delle principali fonti: Andocide, Senofonte, l'*Athenaion Politeia*. Particolarmente utile e aggiornata dal punto di vista bibliografico è l'analisi delle singole clausole del testo riportato in AP 39, che l'A. divide in 13 paragrafi (p. 99-100). A proposito dei partigiani degli oligarchi autorizzati a trasferirsi ad Eleusi (§ 1), essi rimarranno «im Besitz des Bürgerrechts, selbstständig und selbstbestimmend (kurios kai autokratoras heauton), und dürfen von ihrem Eigentum Früchte ziehen (ta heauton karpoumenous) (§ 2a). Subito dopo, però, si fa divieto ai residenti ad Eleusi di recarsi in città (eis to asty) e a coloro che risiedono in città di recarsi ad Eleusi, salvo che per partecipare alla celebrazione dei Misteri (§ 4). L'A. osserva in proposito: «Die Ausübung der Fruchtziehung wird durch das in § 4 normierte Einreiseverbot der Auswanderer behindert, was darauf schliessen lässt, dass die Emigranten ihr Gut von Ort verwalten liessen» (p. 103). Io credo però che il divieto di accesso riguardasse soltanto lo spazio urbano (rispettivamente di Eleusi e di Atene); una volta risolti i problemi di titolarità degli immobili posti dai vari provvedimenti succedutisi negli anni, i terreni coltivati in tutta l'Attica fossero accessibili ai membri di entrambe le comunità. Di difficile interpretazione rimangono le clausole che riguardano l'insediamento degli emigranti filo-oligarchici ad Eleusi (§§ 6-7). Ecco la traduzione dell'A.: «Wenn aber einige derer, die auswandern, ein Haus nehmen wollen in Eleusis, sollen sie sich darüber mit dem jeweiligen Besitzer verständigen. Wenn sie sich aber miteinander nicht einig werden, dann soll sich jeder drei Männer zur Schätzung des Kaufpreises bestimmen, und welche diese festsetzen, den sollen sie akzeptieren» (§ 6). «Mit denen der Eleusinern aber, die diese wollen, sollen sie zusammenleben (*Eleusinion de sunoikein ous an outoi boulontai*)» (§ 7) (p. 105-106). Di quest'ultima clausola, come ci informa l'A., sono state proposte tre interpretazioni diverse. *Sunoikein* potrebbe riferirsi alla coabitazione all'interno della stessa casa; in mancanza di accordo fra venditore e compratore, sarebbero allora o i tre *timetai* («Schätzer») o gli stessi acquirenti a stabilire il prezzo di acquisto; secondo la terza interpretazione, preferita dall'A., *sunoikein* va inteso nel senso di «in der gleichen Stadt wohnen»: sarebbero quindi i nuovi arrivati a decidere «wer von den Eleusinern in Eleusis bleiben durfte» (p. 106). Quest'ultima è effettivamente la traduzione di gran lunga dominante (si veda ad es., oltre a Rhodes e a Mathieu-Haussoullier, M. Dreher, *Aristoteles, Der Staat der Athener*, Reclam, Stuttgart 1993, 72: «Die Eleusinier, die von den neuen Siedlern akzeptiert werden, können mit diesen zusammen dort wohnen bleiben»). E' probabile che questa sia l'unica traduzione grammaticalmente accettabile di questo § 7; tuttavia mi sembra che non dia un senso del tutto soddisfacente. Mi limito ad osservare che il § 6 mi sembra in contraddizione con il § 7: se davvero i nuovi arrivati potessero decidere chi degli abitanti di Eleusi deve andarsene, che bisogno ci sarebbe di convincere i proprietari di case a venderle? Basterebbe decidere che i proprietari delle case che si vogliono occupare siano espulsi da Eleusi [A.M.].

Henri van Effenterre, *Minos et les Grecs. La cité revisitée, Choix d'articles (1937-2005)*. *Etudes rassemblées par Françoise Ruzé*, Publications de la

Sorbonne (Les Classiques de la Sorbonne – 7), Paris 2013, p. 5-1047. Françoise Ruzé ha curato con grande attenzione e affettuosa sensibilità una raccolta di articoli (con annessa bibliografia) del compianto studioso, con cui ha collaborato per lunghi anni, realizzando fra l'altro *Nomima*, la preziosa raccolta di iscrizioni arcaiche commentate. I criteri con cui ha selezionato e riunito i lavori qui pubblicati sono da lei così illustrati nella Introduzione: 1) Echi della scoperta dell'agora e della cripta minoiche di Mallia, da cui derivò la proposta «rivoluzionaria» di riconoscervi i prodromi di una vita politica all'ombra del palazzo; 2) Elementi di continuità nelle strutture giuridiche e sociali tra mondo minoico ed epoche successive; 3) Iscrizioni cretesi a partire dagli scavi di Drero del 1936 fino alle più recenti, da lui stesso pubblicate, spesso in collaborazione con la moglie Micheline; 4) Storia politica, economica e sociale del mondo greco dall'arcaismo fino all'età ellenistica; 5) Epigrafia e archeologia della Creta ellenistica e romana, geografia cretese. Sottolineo come siano qui riprodotti, nell'una o nell'altra sezione, quasi tutti i contributi dell'autore (e della moglie) ai Symposia di diritto greco ed ellenistico, di cui i coniugi Van Effenterre sono stati assidui ed apprezzati frequentatori dal 1977 al 1999. Degli altri lavori mi piace ricordare il suo commovente (e al tempo stesso esilarante) ultimo seminario (già pubblicato nei *Cahiers Glotz* IV, 1993, 1-12), tenuto alla Sorbona il 22 aprile 1992, in cui presenta un brillante commento a IC IV 75 (= *Nom.* II 46), un'iscrizione gortinia riguardante i beni eccettuati dal pignoramento. Per chi, come lo scrivente, ha avuto la fortuna di conoscerlo, e di frequentarlo sia pure sporadicamente, si ritrova davvero nei testi qui raccolti quel «sens du concret et de l'humanité», che la curatrice giustamente ricorda (Introduction, 7) come caratteristiche salienti, insieme personali e scientifiche, di Henri van Effenterre [A.M.].

Brenda Griffith-Williams, *A Commentary on Selected Speeches of Isaios*, Mnemosyne Suppl. 364, Leiden – Boston 2013, p. XX + 272. Il libro deriva da una tesi di dottorato sostenuta nel 2009, e non poteva quindi superare certe dimensioni. Ciò spiega come mai soltanto una parte del corpus di Iseo, precisamente le orazioni 7-10, siano prese in considerazione. Il libro consta di: una Introduzione generale nella cui prima parte si espongono i principi fondamentali del diritto ereditario attico (p. 3-25) e nella seconda si traccia un breve profilo della fortuna di Iseo dall'Antichità ai giorni nostri. Segue il commento alle orazioni diviso in due sezioni: «Introduction» e «Commentary». Le analisi dell'A. sono condotte con molta attenzione e sensibilità anche per le problematiche giuridiche (oltre che stilistiche). Mi sembra però che alcune scelte di metodo diano luogo a qualche perplessità. L'approfondimento delle problematiche giuridiche a volte non tiene adeguato conto delle posizioni dottrinarie più autorevoli (non sono citati fondamentali lavori di H.J. Wolff, di A. Kränzlein, di G. Thür; di D. Schaps non è citato il libro *Economic Rights of Women in Ancient Greece*, Edinburgh 1979). I numerosi riferimenti alla prassi giudiziaria inglese contemporanea destano curiosità ma non sono molto utili per comprendere le concezioni giuridiche della Grecia antica. La scelta di tradurre le citazioni greche è sicuramente da condividere; ma tradurre le citazioni francesi, tedesche e italiane è un segnale piuttosto

sconfortante sul livello culturale che ci si attende dai propri lettori (senza contare il rischio di fraintendimenti, sia pure non voluti: a p. 209 n. 35 manca evidentemente «not» prima di «by virtue»). Anche gli errori di stampa nella citazione delle opere in italiano (Paoli) e in tedesco (Thür) nella bibliografia finale non depongono a favore dell'attenzione per lingue diverse dall'inglese, anche se l'A. va elogiata (rispetto ad altre pubblicazioni anglofone) per aver tenuto nel debito conto pubblicazioni di autori non anglo-sassoni. Venendo ora al merito di alcune delle scelte interpretative dell'A., in parecchi casi le sue argomentazioni rappresentano un contributo originale e convincente alla discussione di molti punti tuttora controversi, specie in materia successiva: per esempio mi pare che l'A. dimostri in modo persuasivo che la figlia si deve considerare *epikleros* anche se alla morte del comune padre era in vita un fratello di lei, che successivamente viene a morire; che invece l'adozione postuma fosse basata sulla consuetudine piuttosto che su di una legge, può essere un'opinione persuasiva ma non è adeguatamente motivata. In altri casi, invece, mi sembra che l'opinione dell'A. sia molto meno condivisibile. Ad es., commentando Is. 8, sostiene che «since Athenian law permitted an inheritance to be transmitted through a female collateral to her descendants, it is unlikely that it would have placed a female descendant and her issue in a less favorable position» (p. 100). L'A. si richiama (n. 32) all'opinione di L. Rubinstein, *Adoption in IV. Century Athens* (1993), ma trascura di sottolineare che i discendenti di una donna ereditavano dal nonno materno quando la donna era *epikleros*, mentre le sorelle del defunto, che non erano *epikleroi*, ereditavano dal fratello solo in subordine ai fratelli maschi del defunto e ai loro discendenti. In altre parole i figli di una donna che aveva dei fratelli, quindi non era *epikleros*, avrebbero ereditato tutt'al più la dote; sarebbero stati cioè eredi della madre, non del nonno materno, la cui eredità si trasmetteva ai figli maschi [A.M.].

Vincent Azoulay, Florence Gherchanoc, Sophie Lalanne (sous la direction de), *Le Banquet de Pauline Schmitt Pantel. Genres, mœurs et politique dans l'Antiquité grecque et romaine*, Publications de la Sorbonne, Paris 2012, p. 585. Il volume, che raccoglie una serie di studi in onore di Pauline Schmitt Pantel, dopo un «Avant-propos» firmato dai curatori e un omaggio di P. Payen, *Pauline Schmitt Pantel en historienne* (11-21), si articola in sette sezioni: «De l'histoire des femmes à l'histoire du genre»; «Problèmes de genre»; «Genre et politique»; «Mœurs et politique»; «Entre politique et religion»; «Banquets et sociabilité alimentaire»; «Construction de la mémoire et de l'histoire». Molti sono i lavori qui raccolti che hanno a che fare anche con una dimensione giuridica della società greca, in cui, in conformità alle idee e al metodo d'indagine dell'onorata, gli aspetti comunitari prevalgono su quelli statuali. Mi limiterò a citare: L. Bruit Zaidman, *Cultes civiques, histoire nationale et piété. Le Contre Nééra, un discours politique*, 283-293; P. Ismard, *Le public et le civique dans la cité grecque: hypothèses à partir d'une hypothèse*, 317-327; Cl. Mossé, *Un autre homme illustre: Démosthène*, 371-376; Cl. Leduc, *Notes sur l'allocation eis sitesin des magistrats dans la cité des Athéniens*, 467-481; B. Legras, *La papyrologie juridique grecque: la formation d'une discipline*, 559-571 [A.M.].

J. Breder, *Attische Grabbezirke klassischer Zeit*, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013 (Philippika. Marburger altertumskundliche Abhandlungen 60), p. XI + 389. Il libro si presenta come un accurato studio archeologico dei recinti funerari attici tra il 430 a.C., quando i *periboli* fecero la loro comparsa, e il periodo della legislazione suntuaria di Demetrio Falereo che in larga parte determinò la spaziazione di tali tombe familiari monumentali. Contro l'impostazione dominante negli studi degli ultimi decenni, tendente a enfatizzarne il significato socio-politico di «rappresentazioni», come tali destinate ai vivi, della famiglia (*oikos*) e delle relazioni di parentela al suo interno (su questa linea si veda da ultimo l'importante monografia di D. Marchiandi, *I periboli funerari nell'Attica classica: lo specchio di una 'borghesia'*, Paestum 2011), l'a. si propone di indagare la dimensione primaria dei periboli, e cioè la funzione sepolcrale, a suo giudizio finora in larga parte trascurata dagli studiosi. Ne consegue uno studio analitico e tecnico della forma dei recinti, della stratigrafia, dell'organizzazione degli spazi e della disposizione delle tombe al loro interno. L'origine della nuova forma architettonica viene riconosciuta nel modello del santuario, analogamente al quale «grenzten auch die Grabbezirksmauer einen rituellen Bereich bzw. die Sphäre des Ritus gegenüber der Sphäre der Außenwelt ab» (p. 137). Nel cap. VI si troverà una interessante discussione dei riti commemorativi compiuti nei recinti per i defunti e del materiale archeologico – per lo più consistente in ceramica da banchetto di dimensioni ridotte, tali da far pensare a una partecipazione soltanto «simbolica» dei presenti – ad essi associato (pp. 112-118) [M.F].

J. Brehm, *Generationenbeziehungen in den Historien Herodots*, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013, p. XIV + 285. L'a. si propone di studiare l'opera di Erodoto nella dimensione particolare dei rapporti tra le generazioni con riferimento tanto al rapporto, orizzontale e sincronico, tra individui di diverse generazioni in un determinato momento storico quanto al rapporto, verticale e diacronico, tra generazioni successive. Il volume, in cui è prevalente una prospettiva di indagine letteraria e storiografica, si articola in quattro capitoli: al capitolo introduttivo destinato a problematizzare i termini concettuali e metodologici dell'analisi della nozione di generazione a partire dalla similitudine delle foglie in Hom. *Il.* 6,146-149, e al cap. II dedicato alla struttura e ai principi organizzativi della narrazione nelle *Storie* e alla «filosofia della storia» di Erodoto, seguono due ampi capitoli incentrati rispettivamente sulla figura del “Warner” e del consigliere antagonista – di cui sono paradigmi i personaggi di Creso e Artabano – che illustra la dimensione del rapporto generazionale sincronico (III) e, nella prospettiva della diacronia, sulla successione genealogica da Creso a Serse e sul problema della legittimità del potere di Dario (IV) [M.F.] .

Stefania Giombini – Flavia Marcacci (a cura di), *Il quinto secolo. Studi di filosofia antica in onore di Livio Rossetti*, Aguaplano, Città di Castello 2010, p. 751. Il volume, dopo l'Introduzione delle curatrici e la bibliografia dell'onorato, si articola in cinque sezioni: «Physis», «Logos», «Ethos», «Pathos», «Per l'amico Livio» [A.M.].

Stefania Giombini, *Gorgia epidittico. Commento filosofico all'Encomio di Elena, all'Apologia di Palamede, all'Epitaffio*, Aguaplano, Città di Castello 2012, p. 283. Dopo la presentazione di L. Rossetti, "Gorgia questo sconosciuto", e la Prefazione, troviamo un saggio introduttivo: "La riabilitazione di Gorgia. Una storia della critica": La riabilitazione di Gorgia. Una storia della critica (21-62). Segue la pubblicazione con traduzione italiana a fronte e commento dei grandi testi epidittici di Gorgia: «Encomio di Elena» (65-144); «Apologia di Palamede» (147-228), con interessanti spunti di rilevanza giuridica; «Epitaffio» (231-250). Il volume termina con alcune pagine di «Conclusioni», la Bibliografia, la riproduzione del frontespizio di alcune celebri edizioni di Gorgia, e l'Indice dei nomi [A.M.].

A. Jördens (hrsg.), bearb. v. R. Ast, u. Mitarb. v. J. Hengstl, J. Lougovaya, A. Sarri, *Sammelbuch griechischer Urkunden aus Ägypten, B. XXVIII (16832-17270)*, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013, IV+335 p. Primo volume di una nuova serie che, sotto la guida di Andrea Jördens, ha trovato la sua nuova sede presso l'Istituto di Papirologia di Heidelberg con il sostegno della "Emil und Arthur Kiessling-Stiftung für Papyrusforschung" e del Ministero per la Scienza e la Cultura del Baden-Württemberg. Il contenuto è ricco di testi di varia natura, che si collocano tutti in età romana. Fra essi spiccano per il loro interesse giuridico numerosi documenti contrattuali, come i contratti di vendita immobiliare pubblicati ai nn. 16904-16906 e 17080 [A.M.].